



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Prop. n. 995/2026

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 717 DEL 17/09/2026

Settore Finanziario

Ufficio Personale

**Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE E VARIABILE
ANNO 2026 (CCNL FUNZIONI LOCALI 23 FEBBRAIO 2026)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 17/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2026, successivamente aggiornato con la deliberazione G.C. n. 34 del 17/03/2026;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 165/2001 individua nella costituzione del Fondo per le risorse decentrate il presupposto essenziale e imprescindibile per l'erogazione del trattamento economico accessorio al personale delle Pubbliche Amministrazioni;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- la disciplina di riferimento per la quantificazione del Fondo è attualmente dettata dall'art. 79 del Ccnl 16.11.2022, integrata dalle disposizioni del nuovo Ccnl 2022-2024, sottoscritto in data 23/02/2026;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue: *“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

se sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

RICHIAMATO l'art. 58 del CCNL 23/02/2026 il quale stabilisce:

"1. A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL";

"2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL"

"3. Le risorse stanziati ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022"

RICHIAMATO:

- l'art. 79 del CCNL 16/11/2022 comma 1:

"La PARTE STABILE del Fondo Risorse Decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
- c) risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- l'art. 79 comma 1-bis. *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3”;*

RICHIAMATO l'art. 79 commi 2, 3, 4, e 5 del CCNL 16/11/2022 che prevede che gli Enti possono, altresì, destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse variabili di anno in anno (**PARTE VARIABILE**):

- art. 79 comma 2: *Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:*
 - a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
 - b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
 - c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL;
 - d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;
- art. 79 comma 3. *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziolate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo”;*
- art. 79 comma 6. *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

DATO ATTO che in data 15/03/2025 è entrato in vigore il Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 13/05/2025, n. 109), contenente disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 1-bis, del suddetto D.L. 25/2025, in base al quale *“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento e' indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.”;

VISTO l'art. 58, comma 3, del CCNL 23 febbraio 2026 il quale dispone che “Le risorse stanziare ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022”;

PRESO ATTO delle indicazioni operative per l'applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, fornite con circolare RGS prot. 175706 del 27/06/2025;

PRESO ATTO inoltre che, l'Amministrazione, aveva deliberato di incrementare la componente stabile del Fondo 2025/2027, come disposto con deliberazione G.C. n. 179/2025 e come previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 29/12/2025, destinando una quota ad incrementare del salario accessorio degli incarichi di Elevata Qualificazione, mediante decurtazione della parte stabile soggetta a limite del fondo, ai sensi dell'art.14, comma 1-bis, D.L. 25/2025, nel seguente modo:

- 2025 euro 30.000,00 di cui euro 15.000,00, destinati per incrementare lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente;
- 2026 e 2027 euro 60.000,00 annuali di cui euro 35.000,00 destinati per incrementare lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente;

PRESO ATTO, altresì, che con la deliberazione G.C. n. 127 del 28/07/2026 l'Amministrazione, previa verifica del rispetto pluriennale dei vincoli legislativi e di spesa di seguito indicati:

1. valori “soglia” ai sensi del d.m. 17/03/2020, con importo computato al lordo di oneri riflessi e Irap;
2. tetto generale della spesa del personale ex art. 1, commi 557, della legge 296/2006, con maggiore spesa computata al lordo di oneri riflessi e Irap;
3. sostenibilità finanziaria e rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio, asseverati dall'organo di revisione contabile;

ha deliberato di incrementare ai sensi dell'art. 14 comma 1 bis D.L 25/2025, di un ulteriore importo pari ad € 20.000,00 la componente stabile del Fondo, per un importo complessivo pari ad € 80.000,00, destinando una quota dell'incremento pari a € 35.000,00, ad aumentare stabilmente lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente e una quota dell'incremento pari a € 5.000,00 sarà ceduta all'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis di cui l'Ente fa parte;

VISTO l'art.1, commi da 557 a 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2 – bis, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014 (decurtazione consolidata);



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017; alcuni voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RILEVATO che vi sono voci retributive, relative al salario accessorio delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste: il fondo del lavoro straordinario, lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di Elevata Qualificazione e il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*;

DATO ATTO che l'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, prevede che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, e quindi non può essere superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, salvo le espresse eccezioni;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 60 del CCNL 2022/2024, che prevede il conglobamento di una quota nello stipendio tabellare dell'indennità di comparto con contestuale riduzione permanente delle risorse stabili del fondo risorse decentrate, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di sottoscrizione della preintesa del CCNL 2022/2024, ovvero dal 01.01.2026;

EVIDENZIATO che la RGS, con circolari a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella Tabella 15 a lui dedicata;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

EVIDENZIATO che il d.m. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue: *«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020»*;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato d.m., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

RILEVATO che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emessi nel corso dell'anno 2026, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è superiore (81,92 unità) a quello presente alla data del 31/12/2018 (81,63 unità rapportate alla percentuale di part time);

VERIFICATO che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 è adeguato in aumento per l'importo di € 1.050,00, come rappresentato nella tabella di calcolo dell'adeguamento, secondo la previsione di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come contenuta nella relazione allegata al presente atto;

EVIDENZIATO che l'adeguamento andrà verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2026, procedendo alle opportune, eventuali rimodulazioni, secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 28/07/2026 avente ad oggetto "*Atto di indirizzo per la costituzione del Fondo risorse decentrate e per la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa in adeguamento del CCNL 2022/2024*" e tenuto conto degli indirizzi in essa contenuti;

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2026 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto "*Fondo risorse decentrate – anno 2026*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**allegato A**):

PARTE STABILE

1. **Art. 79, comma 1**, del CCNL 16.11.2022:

- **lettera a):**
 - importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per **€ 244.115,44**;
 - risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01.01.2019, per un importo complessivo di **€ 6.905,60**;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali **€ 1.964,00**;
 - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità **€ 8.742,06**;
- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Importo pari ad **€ 7.013,50**;
- **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01.01.2021 come da Orientamento applicativo ARAN CFL174 per **€ 5.858,58**;
- **art. 79 comma 1-bis:** differenziale stipendiale, quota annuale, calcolato in base al personale in servizio alla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3G e B1 e tra D3G e D1 pari ad **€ 8.147,52**, come da orientamenti ARAN CFL 175 e CFL 223;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- **art. 58, comma 1**, CCNL 23/02/2026, incremento pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021, a decorrere dall'01.01.2024. Anno 2026. Importo pari ad **€ 2.992,77**;
- **art. 58, comma 3**, CCNL 23/02/2026, incremento di cui all'art. 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025 (Decreto PA): **€ 80.000,00** complessivi annuali, di cui **€ 35.000,00** destinati per incrementare a tempo indeterminato, lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ed **€ 5.000,00** ceduti all'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis, come disposto con la deliberazione G.C. n. 127/2026;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022:

- art. 67, comma 3, lett. c): specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 - art. 45 d.lgs 36/2023: **€ 62.751,93**;
 - incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, della legge 145/2018: **€ 40.000,00**;
 - compensi procedimento indennizzi pescatori: **€ 700,00**;
- art. 67, comma 3, lett. d): importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente: **€ 158,79**;
- risorse pari a **€ 5.985,54**, recupero quota anni 2024 e 2025 dell'incremento di cui all'art. 58, comma 1, del CCNL 23/02/2026;

RILEVATO che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con la sopra richiamata deliberazione della G.C. n. 127/2026, di seguito specificati:

- art. 79, comma 3, per l'importo pari ad **€ 3.509,40**: importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle E.Q., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, **€ 24.048,72** di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

PRESO ATTO che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, per gli anni 2011/2014, di complessivi **€ 4.664,22**;

PRESO ATTO che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalle ulteriori seguenti decurtazioni:

- decurtazione a tempo indeterminato incremento indennità elevate Qualificazioni, di complessivi **€ 35.000,00**;
- decurtazione di cui all'art 60, comma 2, del Ccnl 2022/2024, per conglobamento quota di indennità di comparto nello stipendio tabellare, importo pari ad **€ 9.598,56**;
- **€ 5.000,00** quota ceduta all'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis;

RILEVATO che il fondo così come costituito non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, come dimostrato nel prospetto e di conseguenza si dovrà procedere alla decurtazione di **€ 9.297,99** come dimostrato nella tabella allegata;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2026, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557(o 562), della Legge 296/2006;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione e costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2026, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 439.333,08** (di cui **€ 302.178,70** di risorse stabili ed **€ 137.154,38** di risorse variabili), (**allegato A**) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

VISTA, altresì, la relazione sulla costituzione del fondo, allegata alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale (**allegato B**):

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2026, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, contrattuali e circolari interpretative;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 43 del 23/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

DATO ATTO che è attualmente in vigore il CCDI normativo triennale 2023-2025 sottoscritto in data 28/12/2023 e successivamente aggiornato con i CCDI stipulati il 30/12/2024 e il 29/12/2025, ultrattivo, a norma del vigente CCNL, fino alla stipula del successivo;

DATO ATTO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

DATO ATTO, inoltre, che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATA la deliberazione n. 71/2023/PRSE del 12/07/2023, con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte ha rimarcato il fondamentale ruolo svolto dai revisori dei conti nel perfezionamento della procedura inerente alla contrattazione integrativa, sottolineando l'importanza fondamentale di ogni fase, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della certificazione della regolare costituzione del fondo delle risorse decentrate;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. N° 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 16 del 13/05/2026 di attribuzione incarico di Elevata Qualificazione;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

2. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di adeguare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019, per un importo di € 1.050,00, quantificandolo quindi in € 399.771,21, aggiungendo altresì nella verifica il salario accessorio del Segretario Comunale;
4. Di dare atto dell'incremento di cui all'art. 14, comma 1-bis, d.l. n. 25/2025 per complessivi € 80.000,00, con contestuale decurtazione a tempo indeterminato delle risorse stabili soggette al limite di legge a favore dello stanziamento del salario accessorio degli incaricati di Elevata Qualificazione, ex art. 7 comma 4 lettera u) del vigente CCNL, per € 35.000,00, e per € 5.000,00 quale quota ceduta all'unione Arcipelago del Sulcis, così come disposto con le deliberazioni di G.C. n. 179/2025 e G.C. n. 127/2026, nella quale si è attestato il rispetto pluriennale dei vincoli normativi e finanziari previsti;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- valore “soglia” ai sensi del d.m. 17/03/2020, attuativo dell’art. 33 del d.l. 34/2019;
 - tetto generale alla spesa del personale di cui all’art. 1 comma 557, della legge 296/2006;
 - equilibrio pluriennale di bilancio, così come asseverato dall’organo di revisione contabile;
5. di provvedere, ai sensi dell’art. 58 del CCNL Funzioni Locali 23/02/2026, alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2026, per un importo complessivo come da allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**allegato A**), pari a **€ 439.333,08** (di cui **€ 302.178,70** di risorse stabili ed **€ 137.154,18** di risorse variabili);
6. di dare atto che la costituzione del Fondo per l’anno 2026 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
7. di attestare che:
- che le risorse di parte stabile e di parte variabile considerati ai fini della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2026, rientrano nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento;
 - gli incrementi previsti sul Fondo Risorse Decentrate anno 2026 sono state effettuate nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa di personale;
 - che i documenti programmatici per il triennio 2026/2028 sono improntati al rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa del personale;
8. di dare atto che il totale fondo risorse decentrate di parte stabile di complessivi euro **€ 302.178,70** trova la seguente copertura nel Bilancio 2026 sui seguenti capitoli:

Capitolo	Imp.	Anno	Importo	Descrizione dati stimati
3370	330/2026	2026	25,000.00	INDENNITÀ' turno/reperibilità/condizioni di lavoro
3370	331/2026	2026	25,000.00	INDENNITÀ' DI COMPARTO (art. 33 CCNL 22/01/2004)
3370	332/2026	2026	100,000.00	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI -DIFFERENZIALI STIPENDIALI ATTRIBUITE (compreso il 2025)
3370	1197/2026	2026	146,678.70	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi (Generale)
840		2026	5,500.00	COMPENSI LAVORO STRAORD. RIPOSO SETTIMANALE (art. 24 c. 1 CCNL 14/09/2000)
			302,178.70	Totale

9. di dare atto che il totale fondo risorse decentrate di parte variabile trova la seguente copertura nel Bilancio 2026;

Capitolo	Imp.	Anno	Importo	descrizione
3372	689	2026	24,048.72	Imp. Reiscritto ex 279/2025 economie straordinario anno 2025
3371/3369/3368	Diversi impegni in relazione ai progetti e impegni da assumere	2026	62.751,93	Incentivi per funzioni tecniche e condono edilizio - (art. 67, c. 3, lett. C), ccnl 21.5.2018) (retribuzione oneri e irap)



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Capitolo	Imp.	Anno	Importo	descrizione
3351/3352/63	Da assumersi sui capitoli specifici con appositi atti	2026	40.000,00	Incentivo per potenziamento riscossione entrate - (art. 1, c. 1091, l. 145/2018) - (retribuzione oneri e irap)*
3370	1196/2026	2026	9.653,73	Fondo per la produttività del personale quota variabile
	1195/2026	2026	700,00	Fondo per la produttività del personale quota variabile (pescatori)
		totale	137.154,18	

*gli importi da liquidare ai dipendenti per progetto tributo non potrà superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Le economie torneranno nella disponibilità del bilancio

10. di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2026 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12. di dare atto che è stato acquisito, in data 14/09/2026 prot. n. 31370, il Verbale n. 19 del 14/09/2026 del Revisore Unico dei conti, relativo alla Certificazione sulla Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2026;
13. di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
14. di esprimere con il presente atto la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 – bis del TUEL;
15. di esprimere con il presente atto la regolarità contabile ai sensi dell'art.151 e 183 comma 7 TUEL così come allegato alla presente proposta
16. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001.;
17. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Redattore: CLAUDIA MURA

Sant'Antioco, Lì 17/09/2026

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
BEATRICE LAI
con firma digitale